

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

### VERIFICA FINANZE TRIENNIO D'IMPOSTA 2016, 2017 e 2018

La definizione delle posizioni interessate dalla verifica, come di consueto, avverrà sulla procedura online "Verifica Finanze" presente nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri, ove per ciascun geometra interessato saranno visualizzate le divergenze reddituali rilevate, con il dettaglio delle differenze contributive e delle relative sanzioni.

Seguendo le istruzioni riportate nella sezione, **sarà possibile aderire o contestare le difformità evidenziate** e sanare quanto dovuto. Al riguardo si precisa che:

- Le modifiche regolamentari del 2018, approvate dai Ministeri vigilanti a novembre 2019 hanno modificato il regime sanzionatorio per le violazioni degli adempimenti dichiarativi. La dichiarazione è considerata infedele se il valore assoluto della difformità tra il dato comunicato alla Cassa e quello risultante dalla dichiarazione all'amministrazione finanziaria è superiore a € 1.000. **La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 2,5% del valore assoluto della differenza riscontrata, con un minimo di € 100 e un massimo di € 650.**
- la **regolarizzazione spontanea**, oltre ad un regime sanzionatorio più favorevole (sanzione per infedele dichiarazione ridotta alla metà e sanzioni sulle omissioni dei pagamenti pari al 10% anziché al 25%, interessi calcolati al tasso legale e nessun costo aggiuntivo legato alla riscossione coattiva), comporta il vantaggio di poter rateizzare, qualora non si sia già decaduti da altra rateizzazione per il medesimo periodo, il debito maturato. In tal caso, in assenza di ulteriore morosità non in corso di regolarizzazione tramite rateizzazione, è possibile richiedere il certificato di regolarità contributiva. Nell'ipotesi in cui i recuperi derivanti dalla verifica reddituale insistano su annualità già interessate da provvedimenti di rateizzazione in corso, è necessario contattare gli uffici perché rielaborino il piano rateale, inserendo le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell'adesione all'accertamento. Inoltre stante l'unicità dell'anno previdenziale, l'associato dovrà sanare anche le ulteriori irregolarità dello stesso anno, seppure non riconducibili alla verifica stessa. Nell'ipotesi in cui il geometra non abbia presentato la dichiarazione reddituale, verrà comunque applicata la sanzione per omessa dichiarazione nella misura intera di € 800,00.
- Si segnala che se l'accertamento **riguarda il volume d'affari**, al momento dell'adesione online, il geometra dovrà specificare ai fini della corretta determinazione del contributo integrativo, la parte di volume d'affari riconducibile alle fatture emesse nei confronti di privati con applicazione della percentuale del 5% e la parte riferita alle fatture emessa a carico della Pubblica Amministrazione con la percentuale del 4%.
- Ove il **geometra intenda contestare le difformità evidenziate**, dovrà inviare entro il termine assegnato le proprie deduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. La Cassa, conclusa l'analisi della contestazione, invierà la comunicazione contenente l'esito della stessa e in caso di rigetto sarà possibile regolarizzare la posizione accedendo nuovamente alla procedura online per aderire e sanare il dovuto. **Per effettuare la contestazione si raccomanda di utilizzare il servizio online.**
- Nel caso di mancata adesione all'accertamento o di rigetto della contestazione senza la regolarizzazione del dovuto, la Cassa procederà d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ad allineare definitivamente gli imponibili previdenziali con quelli fiscali (la sanzione per infedele comunicazione sarà quindi applicata in misura intera) ed al conseguente recupero forzoso, sia delle somme scaturite dalla verifica che delle altre morosità pendenti, con l'applicazione del regime sanzionatorio più severo.
- È utile precisare infine che nell'ipotesi di adozione da parte dell'assicurato del **regime fiscale forfetario** (introdotto dal 2015) il riferimento al dato fiscale per il reddito professionale è quanto indicato nel Quadro LM, sezione II, righe dal 22 al 30 della colonna reddito attività, mentre il volume d'affari è equivalente ai corrispondenti componenti positivi indicati nell'apposita colonna.

**L'accesso alla procedura online per aderire o contestare le difformità riscontrate sarà possibile fino al termine improrogabile del 10 settembre 2021.**